

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le concessioni dei terreni comunali per le colture agrarie e uso pascolo e silvocolturali compatibilmente con le norme regionali e statali vigenti.

ARTICOLO 2

Fatte salve le convenzioni e/o i contratti stipulati o da stipulare con l'Ente Foreste della Sardegna o altri Enti o Amministrazioni pubbliche, o società private, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio comunale, per poter godere di concessioni di terreni comunali è necessario:

- a) Essere residenti e domiciliati nel comune di Jerzu
- b) Essere maggiorenni
- c) Essere coltivatore diretto, bracciante, imprenditore agricolo a titolo principale.

ARTICOLO 3

Per i cittadini che non rivestono la qualifica di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente Regolamento, le richieste di concessione di terreni comunali verranno prese in considerazione in base alle disponibilità di terre dopo aver evaso le domande dei cittadini in possesso dei requisiti indicati dalla suddetta lettera c).

ARTICOLO 4

Hanno la precedenza nell'ordine dell'assegnazione dei terreni comunali:

- a) le cooperative agricole preferibilmente giovanili a norma della legge n. 285 del 1.6.1977.
- b) I cittadini che hanno rispettato le clausole che hanno disciplinato le precedenti concessioni di terreni comunali e che non sono in contrasto con le altre clausole del presente Regolamento .

ARTICOLO 5

Il richiedente singolo potrà avere in concessione in prima assegnazione fino ad un massimo di Ha 5 di terreno comunale

Una volta ultimata la prima assegnazione fra tutti i richiedenti, il terreno che rimarrà disponibile verrà, fa parte dell'amministrazione, suddiviso e assegnato nelle quantità indispensabili richieste e avallate dalla Giunta.

ARTICOLO 6

la quantità e la priorità dell'assegnazione dei terreni avverrà in base:

- a) Alle reali necessità di terreno disponibile da coltivare o sfruttare al pascolo;
- b) Dal numero dei familiari in età di lavoro dediti all'agricoltura;
- c) In caso di parità verrà data precedenza al nucleo familiare più numeroso ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

ARTICOLO 7

I terreni dati in concessione in forza del presente regolamento sono destinati esclusivamente ad attività agricole ed al pascolo. In caso di diversa destinazione, qualora per la migliore conduzione del fondo siano necessarie delle migliorie quali recinzioni perimetrali, operazioni agronomiche e silvocolturali, il concessionario deve chiedere l'autorizzazione alla Giunta comunale che valuterà caso per caso previa specifica verifica tecnico normativa tramite l'ufficio tecnico comunale, in merito alla richiesta.

ARTICOLO 8

Il canone annuo viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 9

L'affittuario non potrà subaffittare. I trasgressori verranno puniti:

- a) Con la perdita del diritto di affittuario.
- b) Con il pagamento per il subaffittuario del corrispondente canone d'affitto relativo al periodo di godimento del terreno, senza però riconoscerlo affittuario del terreno stesso.

ARTICOLO 10

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche quando il terreno viene lasciato a riposo.

ARTICOLO 11

Il canone dovrà essere versato prima della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di assegnazione delle aree, mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria comunale.

ARTICOLO 12

Le concessioni si intendono regolate per quanto compatibili, nella durata prevista, dalla normativa vigente in materia di patti agrari.

ARTICOLO 13

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria o agraria o di qualsiasi natura. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e la conduzione dell'intervento comunale.

Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dalla Giunta Comunale.

Il Comune informerà l'interessato in tempo utile e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annualità agraria.

ARTICOLO 14

Per ottenere in concessione terreni comunali, i cittadini devono presentare annualmente domanda in carta semplice diretta al Sindaco.

La Giunta Comunale, sentito il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e acquisiti i relativi nulla osta da parte del Corpo Forestale e di V.A. ai sensi del R.D. L. 30.12.1923 n.3267 e le vigenti prescrizioni di Massima e di polizia Forestale, assegna i terreni.

ARTICOLO 15

Decano dalla concessione coloro che:

- a) Abbiano ottenuto la concessione sulla base di false dichiarazioni;
- b) Subconcedono i terreni.

ARTICOLO 16

Il bestiame introdotto nei terreni comunali deve essere intestato agli assegnatari

L'introduzione di altro bestiame deve essere autorizzato dal Comune.